



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

(v. stampato Camera n. 976)

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024

(v. stampato n. 1279)

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dal Senato della Repubblica il 27 maggio 2025*

(v. stampato Camera n. 976-B)

*approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2025*

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 novembre 2025

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA RE-
PUBBLICA E, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: « edilizia popolare » sono sostituite dalle seguenti: « edilizia residenziale pubblica ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 7 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

« 3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 8 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)*

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni

amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a *referendum* regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale »;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: « anche nella forma di Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « e degli enti di area vasta ».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche nella forma di Città metropolitane, » sono inserite le seguenti: « e su enti di area vasta a elezione diretta, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta ».

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

a) il numero 4) dell'articolo 5;

b) gli articoli 29, 30 e 60.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

